


PROPOSTA DI LEGGE a firma dei consiglieri:  
ROCCO GALATONE- FEDELE DALENA- GRAZIANO CIOCIA

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SOCIO - CULTURALE  
DELLA REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 335 II Legislatura



Colleghi consiglieri,

crediamo che non siano necessarie molte parole per presentare la proposta di legge " Istituzione del servizio socio-culturale della Regione Puglia".

Essa si ispira all'art.8 dello Statuto Regionale, agisce in attuazione anche dell'art.49 del D.P.R. 616/77 e vuole rappresentare una proposta di legge organica relativa esclusivamente al servizio di promozione socio - culturale che dovrà articolarsi in centri di servizio ubicati sul territorio regionale.

La proposta non contempla nessuno intervento per quanto riguarda i musei e le biblioteche che riteniamo debbano essere disciplinati con provvedimenti ad hoc in quanto diversa é la loro funzione ed il ruolo che devono svolgere sul tessuto sociale.

E questo infatti lo spirito dello stesso D.P.R. n.616/77 attinente l'attuazione della legge n.382 ed il completamento del trasferimento dei poteri alle regioni.

L'art.49 del succitato decreto riguardante " Attività di promozione educativa e culturale" recita testualmente :  
" Le regioni, con riferimento ai propri statuti ed alle proprie attribuzioni, svolgono attività di promozione educativa e culturale attinenti precipuamente alla comunità regionale, o direttamente o contribuendo al sostegno di enti, istituzioni, fondazioni, società regionali o a prevalente partecipazione di enti locali e di associazione a larga base rappresentativa, nonché contribuendo ad iniziative di enti locali o di consorzi di enti locali".

La scelta che noi proponiamo é, come si deduce dal testo della proposta( art.4), che la Regione assolve a questa

sua funzione di istituto direttamente ma con il contributo degli enti locali cui viene delegata la gestione ed il controllo dei centri.

La scelta deriva da un duplice ordine di considerazioni:

a)- Ma materia in questione é estremamente delicata e nuova sotto molti aspetti; si tratta quindi di incentivarla e far si che gli enti locali ne vedano il massimo di utilità e di necessità;

b)- l'organizzazione di un servizio regionale rappresenta al momento l'unica prospettiva valida, per una reale programmazione, anche per sottrarre la cultura ad ogni forma di appalto come é avvenuto finora;

D'altro canto, il fatto stesso che la Regione affidi la delega della gestione e del controllo ai comuni capoluogo dei distretti che la eserciteranno attraverso comitati territoriali di gestione con la più ampia partecipazione di massa, sta lì a dimostrare la volontà non solo del decentramento ma altresì della pluralità di partecipazione di contributo all'interno delle istituzioni regionali( art.13).

La proposta di legge prevede la dislocazione dei centri di servizi socio - culturali, dimensionati come ambito territoriale sui distretti scolastici; solo come ambito territoriale, ma senza alcun rapporto di subordinazione dell'uno e dell'altro essendo il distretto scolastico emanazione dell'organizzazione scolastica e struttura di competenza del Ministero della P.I. mentre i centri dovranno essere struttura regionale a tutti gli effetti; ma é altresì previsto ( ultimo comma dell'art.13) l'adeguamento del servizio alle necessità che verranno avanti con la creazione dei comprensori

c)- elaborare e coordinare il piano annuale regionale di interventi che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno solare successivo;

d)- creare un permanente rapporto di interazione tra scuola e territorio sia attraverso una costante collaborazione tra gli organi gestionali democratici, sia attraverso il reciproco uso delle strutture;

e)- sviluppare nei centri di servizio socio-culturale una serie di iniziative atte a realizzare la sperimentazione di nuove tecniche di animazione, documentazione e promozione culturale e per l'educazione permanente;

f)- esaminare i piani di attività dei comitati di gestione;

g)- dotare i centri di strumenti, strutture e attrezzature necessarie per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge.

I compiti che si prevede vengono affidati al servizio (art.2) rappresentano qualcosa di largo respiro sociale e culturale; si tende ad uscire da ogni logica paternalistica e clientelare per assurgere ad una visione della cultura e della cultura di massa in particolare, che sia un grandioso strumento di formazione umana nell'ambito della crescita civile e democratica di tutta la collettività .

Quindi qualcosa di veramente serio ed impegnato sia nella creazione della rete dei centri, sia nella istituzione dei corsi di formazione professionale, sia per la prospettiva programmatica.

Ed è altresì dall'art.7 che si evince il grande respiro culturale e sociale, sia nella enunciazione dell'attività dei centri sia nella strumentazione di cui devono essere dotati; l'obiettivo che ci proponiamo con un simile impegno è quello di recuperare l'uomo tutto intero alla vita culturale, sociale e democratica, l'uomo che deve essere liberato dalla alienazione della società dei consumi.

Tutta l'attività del servizio deve essere gestita dal Comitato di Coordinamento ( art.3) che, nominato dal Consiglio, opererà di concerto con le strutture territoriali del servizio.

Il rilevamento delle necessità e dei bisogni del territorio ( art.5) e la interazione tra attività dei centri come strutture territoriali della regione e le altre della regione stessa o degli enti locali esistenti sul territorio o quelle esistenti nelle scuole ( artt.6 e 8), stanno a dimostrare il rapporto costante dal punto di vista culturale e sociale, con l'intera realtà territoriale che si intende attribuire ai centri.

Un discorso a parte, ed è il più delicato, è necessario fare per quanto riguarda il personale.

Abbiamo già detto che nella proposta non c'è alcunché di clientelare e paternalistico e ciò si evidenzia soprattutto in questa parte della legge.

Innanzitutto il personale che si richiede deve essere adeguato al servizio che i centri devono svolgere: personale altamente qualificato a livello universitario o di scuola superiore (art.9) ma anche specializzato nella materia attraverso corsi di formazione istituiti e gestiti dalla regione in collaborazione con le università (art.10). In ultima istanza tutto il personale non potrà essere assunto se non dopo aver superato la prova di concorso che chiuderà il corso .

Tali concorsi devono essere subito banditi ( entro sei mesi) ed anche ciò mira anche a non far incancrenire una situazione di privilegio per gli operatori culturali esistenti.

Ma anche per questo personale e per i centri in cui essi operano, la proposta non prevede qualcosa in termini negativi, di chiusura o rottura con l'esistente ma, sia pure in termini critici col passato e col modo in cui si è operato finora sia attraverso la            sia attraverso la gestione regionale, si cerca di recuperare tutto ciò che di positivo esiste sia come materiale umano sia come contenuto culturale valido, sia come attrezzatura.(art.12).

Lo stato giuridico del personale, così come previsto dall'art.11, garantisce comunque il personale a tutti gli effetti;

Infine il Comitato territoriale di gestione previsto dall'art.14 assicura una reale gestione democratica e partecipata del servizio sul territorio.

Ed anche per quanto riguarda il finanziamento ( art.15), la scelta non è asfittica ma impegna una spesa che sia qualifi-

cante come qualificante é il servizio che si vuole erogare.

Non ultima la considerazione che la proposta é unitaria e viene avanti da parte di diversi partiti tra quelli che hanno sottoscritto l'accordo programmatico; tale fatto é il frutto di una attenta e già proficua valutazione.

Per tutti i motivi esposti riteniamo la presente legge degna di considerazione da parte dell'assemblea e di approvazione dopo un ampio e proficuo confronto democratico.

Rocco GALATONE

Fedele D'ALENA

Graziano CIOCIA

A R T. 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

La Regione Puglia, nell'ambito della programmazione regionale, secondo le finalità dell'art.8 dello Statuto e con i poteri che le provengono dall'art.49 del D.P.R. 616/77, istituisce il Servizio socio- culturale della Regione.

A R T. 2

FINALITA' E COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio attraverso il Comitato di coordinamento di cui all'art.3 ha il fine di assicurare uno sviluppo culturale di massa, l'elevazione sociale delle popolazioni, la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita sociale, culturale e politica della Regione.

I compiti del servizio sono:

a)- creare una rete di centri di servizi socio- culturali su tutto il territorio della Regione, secondo le indicazioni e le norme dettate dalla presente legge:

b)-istituire, coordinare e dirigere i corsi di formazione professionale del personale adibito alla direzione e conduzione dei centri ed operare il reclutamento attraverso i concorsi;



A R T. 3

COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE

Per il raggiungimento dei fini di cui al precedente art.2 é costituito il Comitato di Coordinamento Regionale.

Il Comitato di coordinamento regionale é composto:

- a)- dall'assessore alla cultura;
- b)-dall'assessore alla P.I.;
- c)-da cinque consiglieri regionali nominati dal Consiglio regionale ;
- d)- da cinque esperti nominati dal Consiglio regionale;
- e)-da tre rappresentanti delle Confederazioni sindacali nominati dal Consiglio Regionale;
- f)- da tre rappresentanti delle associazioni culturali e del tempo libero nominati dal Consiglio regionale.

Tutte le nomine del Consiglio regionale sono effettuate con votazione separata e con voto limitato ad uno.

I membri del Comitato di nomina consiliare restano in carica per la durata della legislatura e sono riconfermabili.

I membri del Comitato eleggono al loro interno il Presidente del Comitato stesso.

A R T. 4

CENTRI DI SERVIZI SOCIO - CULTURALI - LORO STRUTTURAZIONE

La Regione sostituisce i centri di servizi socio - culturali nella misura di almeno uno per ogni distretto scolastico, considerato quest'ultimo come ambito territoriale di competenza per ciascun centro.

Ciascun centro é dotato di almeno una struttura fissa e di eventuali altre strutture fisse o mobili scaglionate sul territorio distrettuale , secondo le necessità che saranno rilevate dall'esame dei piani annuali.

A R T. 5

RILEVAMENTO DELLE NECESSITA' E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

I centri di servizi socio- culturali sono osservatori permanenti di rilevamento della necessità, dei bisogni, dello stato del territorio dal punto di vista sociale e culturale, di tali osservazioni e rilevamenti terranno conto delle segnalazioni per la redazione dei piani annuali di cui al successivo art.14.

A R T. 6

UTILIZZAZIONE DELLE ALTRE STRUTTURE CULTURALI

I centri di servizi culturali possono utilizzare, per l'attuazione delle attività previste dalla presente legge, le altre strutture culturali esistenti sul territorio e ricadenti sotto la giurisdizione regionale, quali musei, biblioteche, sistemi bibliotecari, Radio- Tv regionale ecc., nell'ambito delle compatibilità e delle possibilità che saranno vagliate di comune accordo tra i vari organi gestionali.

I centri possono altresì utilizzare le strutture scolastiche nei limiti previsti dall'art.12 della legge 517/77, secondo i piani che saranno elaborati dai rispettivi comitati di gestione.

Possono altresì avvalersi della collaborazione delle strutture organizzative e sociali all'interno della scuola e di emanazione del Ministero della P.I.

A R T. 7

ATTIVITA' DEI CENTRI - STRUMENTAZIONE

I centri dei servizi culturali svolgono attività polivalente, così come previsto dall'art.2 della presente legge, secondo i piani annuali che saranno elaborati dai comitati di gestione.

L'attività di cui al primo comma del presente articolo si realizza soprattutto tramite la pubblica lettura, l'animazione culturale, l'attività e l'animazione teatrale e musicale, l'individuazione e l'utilizzazione piena dei beni culturali esistenti sul territorio.

Per raggiungere gli scopi di cui al comma precedente i centri saranno dotati di strumentazione adeguata all'uso del cinema, del teatro, della musica, della informazione radio - televisiva, dei beni librari, delle gallerie, dei musei, delle biblioteche, delle arti figurative, ecc.

A R T. 8

UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DEI CENTRI

Le strutture dei centri sono a disposizione di tutti i cittadini che intendono utilizzarle tramite le loro organizzazioni culturali, sindacali, politiche, di categoria.

Le stesse strutture sono a piena e completa disposizione delle organizzazioni scolastiche e delle scolaresche.

I comitati di gestione di cui all'art.14 organizzeranno l'uso delle strutture in modo da assicurare un equo e programmato utilizzo.

A R T. 9

PERSONALE IN SERVIZIO

Il personale previsto in servizio presso i centri dei servizi culturali é fissato in una misura che va da 4 a 6 unità complessive per ciascun centro in rapporto alle varie necessità e sulla base dei piani di programmazione regionale.

Ogni centro, in virtù del numero previsto dal precedente comma sarà dotato di:

a)- un dirigente coordinatore che sia in possesso di laurea ;

b)- un bibliotecario animatore anch'esso munito di laurea;

c)-uno - tre animatori in possesso di diploma di scuola media superiore;

d)-un dattilografo - segretario in possesso del diploma di scuola media di 1° grado e di diploma di steno-dattilografia

A R T. 10

RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale di cui alle lettere a)b)c) dell'articolo precedente é reclutato tramite concorso pubblico per titoli ed esame dopo avere frequentato e superato i relativi corsi di formazione professionale di cui all'art.2 gestiti direttamente dalla Regione e realizzati eventualmente anche in collaborazione con le Università o altri istituti all'uo-  
po specializzati.

Il personale di cui alla lettera d) del precedente articolo é assunto tramite concorso per titoli ed esame.

Potrà essere utilizzato presso i centri di servizi socio-culturali, personale già alle dipendenze della Regione che abbia specifiche attitudini e capacità in tale tipo di attività professionale e purché risponda ai requisiti richiesti dal precedente art.9 e del presente art.10.

I corsi di formazione ed i relativi concorsi di cui al primo comma del presente articolo, relativamente al fabbisogno dei centri esistenti sono indetti con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

A R T. 11

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Il personale sarà a tutti gli effetti, giuridici ed economici, dipendente della Regione.

Lo stato giuridico del personale sarà determinato sulla base delle disposizioni legislative stabilite in materia delle leggi regionali.

A R T. 12

CENTRI ESISTENTI

I Centri esistenti sul territorio regionale e trasferiti alla Regione in virtù del decreto CIPE n... del 12/12/72, entrano a far parte del complesso dei centri previsti dalla presente legge.

Per la gestione dei centri di cui al comma precedente e fino a quando non saranno espletati i corsi - concorsi previsti dal precedente art.10, la Regione utilizzerà con contratto a termine il personale già in servizio in posti di ruolo presso gli stessi centri, e già dipendente degli enti convenzionati, senza procedere a nessun'altra assunzione né definitiva né provvisoria.

Agli operatori culturali di cui al precedente comma sarà riconosciuto il trattamento economico e giuridico già in godimento nel rapporto con gli enti convenzionati.

A R T. 13

DELEGA AGLI ENTI LOCALI

Nella fase di prima attuazione della presente legge, la gestione dei centri ed il controllo diretto sul loro funzionamento sono delegati ai comuni capoluogo dei distretti.

La delega di cui al precedente comma sarà dal comune delegato esercitata d'intesa con gli altri comuni facenti capo a ciascun distretto, con il consiglio distrettuale, con le associazioni culturali e sindacali esistenti nell'ambito distrettuale.

In una fase successiva, concomitante a quella relativa alla costituzione dei comprensori, il servizio socio-culturale adeguerà le sue strutture alla nuova realtà comprensoriale.

A R T. 14

COMITATO TERRITORIALE DI GESTIONE

L'ente locale destinatario della delega costituirà nell'ambito della propria competenza, ed eventualmente insieme agli altri enti locali ed alle organizzazioni di cui all'articolo precedente, un comitato di gestione dei centri.

Il comitato di gestione, di concerto con il personale del centro, elaborerà annualmente un piano di massima di attività che verrà inviato al Comitato di Coordinamento regionale entro il 30 giugno di ogni anno, relativamente all'anno solare successivo.

I piani di attività dei singoli comitati di gestione vengono esaminati dal Comitato regionale di Coordinamento ed approvati dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, relativamente all'anno solare successivo, previo parere della commissione consiliare competente.

A R T. 15

NORME FINANZIARIE

Per il finanziamento della presente legge è previsto uno stanziamento pluriennale di lire 10 miliardi.

Per l'anno 1978 è previsto uno stanziamento pari a 3 miliardi che saranno utilizzati una parte per il funzionamento e l'acquisto di strumenti e per i servizi esistenti, in parte per la realizzazione di altri centri sulla base della programmazione territoriale prevista dall'art.4 della presente legge.

Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno adeguati alle linee programmatiche relative allo sviluppo del servizio.



A R T. 16

URGENZA

La presente legge é dichiarata urgente per il combinato disposto dall'art.127 della Costituzione e dall'art.60 dello Statuto.

Rocco GALATONE *Rocafalante*  
~~Federico~~ DALENA *h. d'Unger*  
Graziano CIOCIA *Graziano Cio*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
trasmesso alla V Commissione Consti-  
liare permanente il \_\_\_\_\_